

Antonio Negri  
*Sovranità oggi*  
*Vecchie frammentazioni, nuove eccedenze*

in Id., *Dentro/contro il diritto sovrano. Dallo Stato dei partiti ai movimenti della governance*, a cura di G. Allegri, ombre corte, Verona 2009, pp. 199-214

sità soggettiva e la normatività dell'ordinamento. *Sollen* significa che bisogna obbedire, che si può ben mutare ciò a cui bisogna obbedire ma che obbedire resta comunque necessario – spiritualmente necessario. Il *Sollen* è il fondamento indifferente del comando. L'indifferenza del comando è d'altra parte ciò che la borghesia esige per rifondare continuamente il suo comando. E così il *Sollen* è divenuto, doveva divenire, il fondamento della riflessione sulla esperienza giuridica – quali che siano le forme molteplici, e spesso raffinate, nelle quali esso si presenta. Si potrebbe, a questo punto, analizzare appunto la specificità delle forme nelle quali il *Sollen* è presentato – ma forse non è qui il luogo. Vale piuttosto accennare un ultimo punto, d'altra parte congruo al problema della forma della presentazione: ed è il rapporto della teoria del *Sollen* con la filosofia della crisi borghese e capitalistica. Credo, cioè, che sia del tutto insufficiente caratterizzare la rifondazione della teoria giuridica borghese sul *Sollen* solo in termini di strategia o di tattica. Bisogna sottolineare anche i limiti, sovente pesantemente sentiti sul fronte capitalistico di questa strategia. È questo un po' dire che la rifondazione del pensiero giuridico in questa forma rappresenta una fase della guerra di posizione della borghesia: lo sganciamento costretto dal *Sein*, dalla fondazione ontologica che garantisce e generalizza il dominio, è spesso risentita come limite e come resistenza. Il pensiero piange questa separazione dall'essere. La crisi è risentita come limite. E anche quando il pensiero borghese, facendo forza a se stesso e riparando la scissione subita, tenta di trasformare il *Sollen* in orizzonte costruttivo, fino ai limiti del potere tecnico (come in Kelsen o in Max Weber), bene, anche in questi casi la crisi resta crisi, disperazione e squallore. Noi potremo senz'altro seguire le valenze positive della coscienza della crisi, senza mai dimenticare tuttavia quelle negative: quelle cioè che trasformano le tecniche e l'atteggiamento ideale della guerra di posizione nel disperato tentativo di rivincita. Insomma, se il *Sollen* è per un verso una posizione teorica che insiste sulla doverosità spirituale e ha, nel suo formalismo, alcune valenze riformistiche, spinte talora fino all'eroismo dell'ingegneria sociale – non va dimenticato che d'altro lato il *Sollen* può divenire tentativo di restaurare un rapporto cogente con il *Sein*, può fornire le basi di un autoritarismo diffuso, a una feroce necessità di sormontare comunque i limiti della crisi. Nell'indifferenza formale, eppure creativa del *Sollen* ci stanno altrettanto bene il riformismo e il fascismo. Così come in ogni filosofia della crisi. Varrebbe la pena di aggiungere: in ogni filosofia del diritto.

## Sovranità, oggi

Vecchie frammentazioni, nuove eccedenze

All'origine di questo mio intervento c'è una domanda ("che ne è della critica?") cui mi è stato richiesto di dare risposta. Mi permetto qui, prima di cominciare, di proporre una rozza definizione di quel che ritengo per "critica", una definizione che – spero – nel corso del mio intervento sarà confortata da alcuni efficaci argomenti. Ora, *critica* è quell'attività intellettuale (sociale e politica) che – attraversando la crisi della modernità ed evitando di esserne riassorbita – genera un insieme di forze che permette di trasformare realmente il mondo in cui viviamo, il suo sapere e la sua etica. La critica che diviene *massa critica* (sociale e politica) oltrepassa così la soglia storica che il potere impone ai movimenti critici. La critica, che non riesca a produrre una massa critica tale da superare la crisi, viene invece sempre riassorbita dal potere e non merita di essere riconosciuta come "il processo che ci libera da una condizione di minoranza".

1. Per cominciare, vorrei dunque qui partire da un dato di fatto, non un'ipotesi ma appunto un dato: il concetto di sovranità moderna è in crisi. Ma poiché il concetto di sovranità moderna è una struttura nella quale, sotto la forma della sovranità, si organizza una certa idea della proprietà (privata e pubblica) ed una certa idea della rappresentanza politica, ne consegue che riconoscere la crisi della sovranità moderna significa anche problematizzare i concetti di proprietà privata e/o pubblica e il concetto di rappresentanza politica. I punti fermi di questo assunto mi sembrano essere stati posti da Antonio Negri, Claus Offe, Manuel Castells e Niklas Luhmann<sup>1</sup>. Per tutti questi autori, il superamento dell'orizzonte sovranista deriva dall'insorgere

di movimenti e di azioni collettive "irriducibili" alle strutture dello Stato sovrano della modernità, ed il conseguente tramonto della dogmatica giuridica moderna deriva dal configurarsi di movimenti immediatamente "costituenti", capaci cioè di esprimere "costituzionalismo societale" alternativo alla teoria costituzionale stato-centrica?

Per dirlo in termini che mi sembra meglio corrispondano alla sensibilità culturale contemporanea, aggiungerei che parlare di crisi della sovranità moderna significa parlare della crisi di una "episteme" specifica. Che cos'è una episteme? Rispondendo con Foucault, "ce sont tous ces phénomènes de rapports entre les sciences ou entre les différents discours scientifiques qui constituent ce que j'appelle épistémè d'une époque" (e non val qui la pena di sottolineare che sempre si tratta non di strutture chiuse ma di un campo di gioco, di un rapporto aperto). Interrogiamoci allora su questo punto: in che cosa consiste specificamente questa crisi? Consiste nel fatto che noi non possiamo più considerare il mondo normativo (che si riferisce alla sovranità moderna) come autoconsistente; che dobbiamo analizzarlo invece in un nuovo contesto storico ed immergerci nella sua crisi, considerarne insieme la fenomenologia come esperienza del conflitto e/o dello scontro fra (e della trasformazione di) funzioni organizzate ed istanze innovative e/o spontanee. Per dirlo di nuovo, dobbiamo (quando siamo immersi nella crisi di una "episteme", alla maniera di Foucault) porci nelle condizioni di modificare, insieme ai sistemi che organizzano il conoscere, le *forme* della produzione di questo ed i *soggetti* che lo producono. Destrutturare i sistemi vuol dire, in questo caso, ristrutturare le forme della conoscenza. Il fatto è dunque che assistiamo alla crisi di una "episteme" tutt'intera ed alle vicende che ne derivano.

Vi sono alcuni luoghi privilegiati sui quali la nostra attenzione si fissa. Il primo è quello dell'economia politica. Si perdoni la priorità, forse *démodé*, di quest'attenzione all'economia politica che tuttavia trova ascendenti classici. La modernità ha infatti avuto, in maniera eminente, fra la filosofia scozzese del Settecento e lo Hegel di Jena, uno dei suoi ripetuti battesimi in termini, appunto, di critica dell'economia politica. Ora, detto in breve (ma la bibliografia è enorme), il concetto di capitale che un tempo, senza alcuna inflessione negativa, era considerato unificare il terreno sociale (e lo riconoscevano l'ideologia liberale come quella socialista), è oggi il primo oggetto a fronte del quale si possono verificare fenomeni di frammentazione. Infatti, mentre il cosiddetto "capitale variabile" (ovvero la forza-la-

voro, oggi definita come immateriale ovvero cognitiva, cooperativa, soggettiva) sembra sempre meno partecipare del "capitale costante" (cioè del capitale in quanto macchinario, materie prime, e funzioni di comando), quest'ultimo sembra riuscire sempre più difficilmente a raccogliere il primo sotto il suo esclusivo controllo (e quindi a qualificare la forza-lavoro come "capitale variabile"): in ogni caso, il rapporto fra "capitale costante" e "capitale variabile", fra comando del capitale sulla forza lavoro ed esodo di questa (in quanto forza-lavoro cognitiva) dal capitale, non è più contenibile dentro la classica legge del valore del lavoro né il rapporto è più misurabile<sup>3</sup>. A fronte di questa *dismisura eccedente* – incarnata dalla nuova figura della forza lavoro immateriale, il capitalismo cognitivo risponde con strumenti d'eccezione: la rendita immobiliare e fondiaria, la rendita finanziaria ecc., tentano di occupare il luogo del profitto, costruiscono nuove misure di una nuova accumulazione capitalista, e la regolazione monetaria mostra in maniera estrema un ruolo di comando nella decisione sulle "convenzioni" della riproduzione capitalista, e ciò sul terreno globale<sup>4</sup>. In risposta alla frammentazione non troviamo, dunque, inerzia. Se la dismisura eccedente rivela luoghi di resistenza, autonomi processi di soggettivazione, nuovi soggetti, essa d'altra parte identifica una risposta capitalista – che, attraverso la crisi, propone nuove strutture di comando.

Insistiamo (sempre all'interno di questa prima riflessione relativa alla crisi dell'economia politica classica) su alcuni elementi che possono altrimenti essere fraintesi. Anzitutto la crisi del concetto di sovranità moderna, in quanto legato al concetto di capitale, si dà nella misura in cui quell'unità che Stato sovrano e capitale presupponevano, è oggi *interrotta* sia dal punto di vista spaziale (Stati e capitali nazionali a fronte della globalizzazione), sia dal punto di vista della regolazione del tempo di lavoro: è nell'organizzazione temporale che la forza lavoro cognitiva rompe (con la figura classica della "giornata lavorativa") ogni tradizionale struttura di comando. Inoltre, sempre dal punto di vista della critica dell'economia politica, lo sviluppo capitalistico che (nella sua forma industriale) perfettamente si attagliava allo Stato-nazione, ora ne deborda assolutamente i limiti: il nuovo modo per contenere una forza-lavoro che eccede sia i limiti spaziali che quelli temporali dello Stato-nazione, consiste allora nel trasferimento dei processi di decisione dal livello industriale a quello finanziario. Il capitale finanziario, il mondo della finanza, si presentano come strutture autoreferenziali; al loro interno la regola monetaria è sviluppata



in maniera completamente indipendente dai flussi dell'economia reale. Quello che è interessante sottolineare è che, in questo quadro, anche il concetto di proprietà viene modificandosi radicalmente. Non si parla più di una relazione fra lavoro e proprietà, non si parla più di un'istanza possessiva legata alla genesi ed all'espansione dell'individualismo, si parla piuttosto di un nuovo "patrimonialismo" che trova consistenza negli assetti finanziari, nella più piena astrazione del processo lavorativo e nell'esaurimento delle sue forme giuridiche tradizionali<sup>5</sup>.

In secondo luogo, frammentazione ed eccedenza si mostrano dal punto di vista della teoria dello Stato. Mi piace qui ricordare quello sviluppo delle teorie "sistemiche" che a partire dalla considerazione dei fenomeni della globalizzazione hanno cominciato parlare di processi di "costituzionalizzazione senza Stato", vedendo, nel trasferirsi dei poteri decisionali dal *government* alla *governance* porsi un "governo aleatorio della contingenza". In effetti, lo sviluppo frammentario delle funzioni giuridiche, sia a livello interno che a livello internazionale, a livello amministrativo come a livello politico (è importante che il rapporto locale/globale, micro/macro sia sempre qui ritenuto nella sua immanenza), non è contenibile dentro un quadro sistemico<sup>6</sup>.

Riconoscere questa "incontinenza" sistemica non significa rivalutare o reinventare una linea "istituzionalista" che metta in movimento una ricostruzione dal basso dell'ordinamento, ma piuttosto riconoscere l'insorgere e il prosperare di una situazione caotica, dentro la quale si duplicano e/o si moltiplicano le istanze di governo (*governance*). Tutto ciò libera eccedenza fuori dal sistema e dall'interno della sua frammentazione, nei suoi interstizi, fra conflitti e collisioni di razionalità diverse e diverse architetture genealogiche delle norme ecc.<sup>7</sup> Il passaggio dal *government* alla *governance* rappresenta così un passaggio che frantuma la regolazione unitaria del sistema del diritto pubblico. Quando consideriamo questo passaggio, dobbiamo vederlo in tutte la sua estensione: è un passaggio dalla regola unitaria e deduttiva ad una norma plastica e pluralista. Non si tratta di sbalordire se, all'interno di questo sistema, nel flusso dinamico e molteplice delle produzioni normative, di tanto in tanto si ricorre all'"eccezione". Per quanto mi riguarda, sono vicino a coloro che considerano l'"eccezione" *spalmata* ormai sull'intero processo normativo. Questo, evidentemente, *toglie* (per così dire) *l'eccezione all'eccezione* tanto quanto ha tolto la norma al "diritto di eccezione" (come esso è sta-

to definito nella tradizione giuridica della modernità). Il punto consiste nell'impossibilità di bloccare le resistenze che si oppongono allo sviluppo lineare di una volontà giuridica centralizzata: ciò conferma, nel sistema giuridico, la percezione di rottura che già nella critica dell'economia politica avevamo sottolineato.

Vale la pena, a questo punto, di riconoscere al *sistemismo luhmanniano* di avere anticipato la descrizione delle dinamiche di questa frammentazione a-venire, di averle (con gesto forte) in qualche modo sollecitate – a partire dalla consapevolezza della compresenza "asimmetrica" e critica dei flussi normativi e delle istanze di autorizzazione. Ciò riconosciuto, si deve aggiungere che quest'operazione teorica nascondeva, per così dire, un atteggiamento scettico, "libertino" ("bisogna che tutto cambi perché nulla cambi"), insomma un'opzione "cinica", nel senso abusato del machiavellismo, piuttosto che un'apertura alla potenza dell'inorganizzato, dell'asimmetrico, dell'autonomia. Se sottolineiamo questo aspetto dell'azione luhmanniana, non è certo per denunciarne o castigarne l'influenza. È piuttosto per porre un problema che qui non potremo affrontare: quello della centralità dell'innovazione, dell'autonomia, dell'asimmetria nella "produzione di soggettività". Vorremmo tuttavia insistere sul fatto che nel sistemismo (così come in generale nelle posizioni post-strutturaliste) gli elementi innovativi vengono considerati come effetti marginali, prodotti della decostruzione e non, invece, come tensioni ricostruttive e costituenti che vanno collocate al centro di ogni "ontologia del presente"<sup>8</sup>.

Il terzo terreno sul quale il rapporto fra frammentazione ed eccedenza si dà, ed è ampiamente registrato, è quello etico-politico di definizione del soggetto giuridico. Ora, nella condizione storica attuale, i concetti di coscienza e di responsabilità risultano ormai frammentati dentro processi di soggettivazione che laminano l'identico ed ogni presupposto di determinazione individuale<sup>9</sup>. Perché? Per le ragioni già viste ai punti precedenti – quando cioè la responsabilità strumentale non trova più la misura di una sintesi ordinata degli interessi; quando la presa di coscienza individuale del diritto non trova più sbocchi produttivi della (o per la) libertà di tutti. Si dovrà allora riconoscere che l'eccedenza si dà qui in termini irriducibili alle determinazioni trascendentali dell'individualismo, che contenevano sempre – nella dimensione possessiva – pulsioni verso la mediazione dialettica. Di contro, l'eccedenza produce singolarità e il singolare s'iscrive nel comune, la parola nel linguaggio, l'evento nella storia. I

processi conoscitivi si distendono dentro complessi dispositivi che si aprono tra il passato e l'avvenire. La temporalità costituisce una freccia che segna non solo successioni ma innovazioni. Eccoci vicini ad una concezione ed ad una pratica del diritto che finalmente si riappropria il tempo.

L'insieme di queste annotazioni va anche riportato alla crisi della rappresentanza politica. È, infatti, nella crisi dei rapporti strutturali interni al concetto di capitale ed al concetto di diritto pubblico che si colloca la frammentazione della rappresentanza politica. Il concetto di classe, di strato sociale, di ceto sono ormai indefinibili: come potrà darsi un'idea coerente di rappresentanza cetuale, corporativa, classista e/o nazionale, è diventato ormai un enigma.

Forse (ma vedremo più tardi che questo "forse" può essere cancellato), l'unico modo per entrare *criticamente* nel mondo del "normativo frammentato" (cioè dentro quella realtà giuridica in crisi e/o in trasformazione che oggi è dominante) ovvero (rovesciando la prospettiva) nel "costituzionalismo sociale" (alla maniera dei postsistemisti) è quello di ricercare se, alla *frammentazione* del mondo normativo, corrisponda (mai in maniera isomorfica ma piuttosto in modo caotico e non omologante) un'*eccedenza* costituente.

2. Dopo aver visto l'ipotesi di crisi (ed aver già alluso ad una linea di fuga) poniamoci il problema del tessuto della crisi dell'episteme moderna della sovranità. Affermiamo subito che quando si configura questo processo di frammentazione e di eccedenze, noi possiamo riconoscerlo come *costitutivo* di un tessuto *biopolitico*.

Quando parliamo di un tessuto politico vivente ci riferiamo, evidentemente, a Foucault. Ma non semplicemente a Foucault: per noi, infatti, sono a questo proposito rilevanti due altre esperienze teoriche. La prima è quella impiantata nello storicismo tedesco – nelle sue più rilevanti espressioni che si costituiscono nella tensione della genealogia nicciana; l'altra esperienza è quella che ci deriva dall'"operaismo" italiano e dai suoi presupposti teorici in una certa interpretazione di Marx e del marxismo occidentale (dal primo Lukacs a *Socialismo ou barbarie* a Lefort)<sup>10</sup>.

È dunque, questo, un tessuto storico e politico, definito da potenze che operano trasversalmente, determinando (attraverso rapporti di forza, relazioni epistemiche, atti volontari, tecnici e produttivi) contesti comportamentali e normativi: "modi di vita" e forme di

partecipazione alla *polis*. Noi, di conseguenza, consideriamo questo tessuto un *tessuto biopolitico espressivo*. La capacità di espressione che lo percorre ne rivela la pienezza cognitiva e corporea, ne riconosce la consistenza singolare e le dinamiche desideranti, possiede la potenza dell'attività "attuosa" e della produzione di soggettività – sintesi non dialettica ma *costituente*, labirintica piuttosto che sistemica.

Ora, alcuni interpreti di Foucault e teorici del *biopolitico* (affrontandone le tematiche sia sul terreno economico che su quello giuridico, ma soprattutto sul terreno etico-politico attorno ai temi della metodologia storica) hanno tentato di chiudere quella dimensione biopolitica dentro la figura del *biopotere* (R. Esposito, *Communitas. Origine e destino della comunità*, Einaudi, Torino 1998). Di contro, noi sosteniamo la relativa separatezza concettuale delle due categorie/concetti: "biopolitica" e "biopotere". Non che questi concetti non possano darsi *in interfaccia*, non che essi non vivano e si costituiscano l'uno dentro l'altro – ma sempre di più (proprio perché non costituiscono un dualismo assoluto) essi marcano in direzioni diverse e singolari. La prima (la biopolitica) è consistenza singolare, insistenza comune, azione plurale e costitutiva, produzione di soggettività, rapporto di differenza/resistenza, espressione ontologica. In questa prospettiva la biopolitica rappresenta il momento di passaggio dalla politica all'etica, è – come dice Foucault – "la remise en question des relations de pouvoir, et de l'agonisme entre relations de pouvoir et intransitivité de la liberté". Il secondo (il biopotere) è estensione ed efficacia di un potere trascendente attraverso tutti i nodi dell'esistente. La vita è resa parte di un campo di potere. Questa separatezza dei concetti è da Foucault posta ed insistita. La "produzione di soggettività", nella sua opera, si libera progressivamente da ogni contenitore precostituito, mentre la potenza della soggettività si mostra (e – ciò che è molto più importante – si dichiara) non omologabile al biopotere. Di nuovo Foucault: "au cours de leur histoire, les hommes n'ont jamais cessé de se construire eux-mêmes, c'est-à-dire de déplacer continuellement leur subjectivité, de se constituer dans une série infinie et multiple des subjectivités différentes et qui n'auront jamais de fin et ne nous placent jamais face à quelque chose qui serait l'homme". La produzione di soggettività è, come abbiamo già detto, ontologicamente consistente. Così Foucault si libera da ogni relativismo. Non c'è dunque possibilità di rinchiudere il foucauldismo nel sistemismo classico, e neppure – com'è evidente – nello storicismo. In Foucault, il concetto di biopolitico può confondersi ma



mai ridursi al concetto di biopotere: il potere è sempre predicato, in Foucault, in maniera non omologa né univoca, bensì singolare ed ontologica. Il potere è differenza, dualismo, e quindi può divenire rapporto molteplice, dispositivo multiplo, rapporto sociale<sup>11</sup>.

Ciò che, a questo punto, è tuttavia molto rilevante sottolineare, è che anche il sistemismo tedesco, nel suo sviluppo (fra Niklas Luhmann e Gunther Teubner) ha raggiunto analoghe conclusioni<sup>12</sup>. Nelle società post-moderne, il diritto deve strutturalmente convivere con i "paradossi" che il suo sviluppo determina (intendendo per "paradossale" il confronto contraddittorio fra opinioni e/o norme comunemente ammesse, ovvero "controsenso")<sup>13</sup>. E se la questione della ricomposizione può/deve proporsi, in essa ci si potrà/dovrà solo chiedere quale sia il grado/il *quantum* di collisioni che una società giuridica possa permettersi. Questa conclusione degli epigoni del sistemismo, pur nella fresca potenza della sua affermazione, non sembra tuttavia liberarsi da un certo pessimismo di fondo: la frammentazione è colta, bene – ma che cos'è l'eccedenza? Ciò che abbiamo sotto i denti è forse, ancora e sempre, solamente frammentazione?

3. Come abbiamo già visto, dinanzi a ciascuno dei momenti di crisi dei concetti trascendentali della statualità moderna, noi vediamo sorgere delle linee di fuga, che vengono inseguite (riappropriare e risistemate da macchine di *government*) e talora, sempre di più, segnate da esperimenti di *governance*. La *governance*, qui, non è più (come si comprende da quanto detto prima a proposito della frammentazione del contesto biopolitico) una possibilità, una semplice opportunità ma diviene una necessità. Una necessità del tutto particolare: se infatti, in questa contingenza, la *governance* tenta di approssimare, attraverso e contro la frammentazione dell'ordinamento giuridico, la ricomposizione dell'ordinamento con nuovi strumenti (quelli propri della *governance* appunto) – quando ciò (a confronto con difficoltà troppo dure) non si ottenga, avviene allora che la *governance* possa sistematicamente presentarsi come eccezione, *decisione sull'eccezione*, prodotta dunque da attori e *poteri di eccezione*. L'eccezione si spalma sul sociale, soprattutto laddove la crisi produce più espliciti effetti paradossali (del tipo, per esempio: liberismo/colbertismo, circolazione migrante/blocco e riedizione di ideologie razziste, culto e premio del lavoro/generalizzazione del precariato, apologia del lavoro *senior*/abbassamento della condizione pensionista, ecc.). Possia-

mo seguire questa complessa vicenda cercando di identificarne le trafile, sottolineando che molto spesso producono effetti negativi. Teniamo dunque di coglierne – per così dire – il *dark side*. Ma che cosa significa?

Se si guarda a questi processi da un punto di vista *intensivo*, e cioè soprattutto dal punto di vista del diritto interno, dobbiamo riconoscere che la crisi si esprime essenzialmente sui nodi della *mediazione interrotta*. Nelle strutture moderne del diritto statale continentale europeo, *così come* nelle pratiche del mondo giuridico atlantico, i criteri di *mediazione* e di traduzione/trasformazione dei sistemi normativi erano essenzialmente quelli della interpretazione/consuetudine/analogia e della proiezione giurisprudenziale espansiva delle regole esistenti. Ma oggi, a fronte della profondità e delle dinamiche della frammentazione – come abbiamo visto – non si dà più possibilità di mediazione *interpretativa* e *progressiva*. Ma se non si dà più possibilità di far riferimento a misure o a rapporti determinati, la mediazione giuridica crolla, perché essa era per definizione quella cosa lì. Interviene allora (su questo limite) la *governance*, per costruire ibridi che – attraversando le frammentazioni – tentano di metterle *in rete* e nello stesso tempo propongono sempre nuovi terreni di autonomia e di relativa centralità, sui quali le contraddizioni e/o le collisioni potrebbero risolversi. Spesso si tratta di compromessi. Il problema non consiste nel fatto che i compromessi abbondino ma nel fatto che essi siano illusori e in sempre maggior misura piegati sul lato dei biopoteri. Si consideri che (se prendiamo questo processo dal punto di vista sostanziale, e cioè dal punto di vista della costituzione materiale e dei rapporti che la *governance* stabilisce con i principi di mercato e di rappresentanza degli interessi) – se dunque consideriamo in questa luce la *governance*, possiamo notare che solo il mercato è assunto qui come autentico "principio di realtà"<sup>14</sup>. Ne segue che – anche quando (come avviene nei periodi di crisi) si voglia ritornare ad una certa regolamentazione del mercato, la *governance* non riesce comunque a mettere in gioco una più larga ed adeguata distribuzione dei poteri – che dunque possa avere una capacità *performativa* di partecipazione democratica: "è piuttosto all'opera, anche se non univocamente, un meccanismo di ripartizione degli spazi e un algoritmo di gestione dei tempi di governo che agisce da filtro dell'agenda istituzionale a seconda delle mutevoli configurazioni assunte dalle costellazioni degli interessi sociali e dei loro contingenti rapporti di forza"<sup>15</sup>.

Ciò vale anche dal punto di vista *estensivo*, in riferimento al diritto internazionale. Anche in questo caso la mediazione non trova più rapporti fissi (riconducibili a misura istituzionale) sui quali esercitarsi: e la scienza giuridica internazionalista lo riconosce<sup>16</sup>. Ne consegue la consapevolezza di muoversi in una specie di caos (mitigato dalla presenza – limitata ma attiva – di una serie di organismi internazionali): anche qui strati diversi di organizzazione e di produzione normativa si incrociano con insorgenze di eccezione decisionale. Così, fra le figure del diritto interno e del diritto internazionale scorrono processi fluidi e non determinabili: alla “mediazione interrotta” dei processi di diritto interno corrisponde un certo mitigato caos nel diritto internazionale, un’interdipendenza basata su sistemi di forza, su *soft powers* ed egemonie locali, che cerca di attenuare le figure di frammentazione ed eventualmente di affermarsi (nella situazione “globale” odierna) oltre l’alternativa fra unilateralismo e multilateralismo. Dopo la crisi dell’unilateralismo non c’è infatti ritorno all’“ordine westfaliano” – c’è piuttosto un ibrido comunitario che compone le differenze senza raccogliere le eccedenze (o piegandole alla ragione del più forte). L’attuale revisione delle teorie e delle pratiche del diritto internazionale, alla luce – per esempio – del “nuovo realismo” di R.O. Kehoane e di J.S. Nye porta l’attenzione su un pluralismo di relazioni internazionali che la *governance* globale rilancia, trovando nello Stato-nazione uno snodo di costruzione neo-istituzionale e in queste forme postsovrane di governo internazionale un dispositivo di intervento aleatorio<sup>17</sup>.

*Dark side* della *governance* significa dunque, allo stato attuale della ricerca, “tentativo” di soluzione “eccezionale” della “mediazione interrotta”: tentativo, eccezione, aleatorietà, in condizione di crisi.

È utile osservare che – avendo la *governance* decisamente introdotto la temporalità nel diritto – il *dark side* della *governance*, che segue alla frammentazione dei terreni canonici di applicazione del diritto, si presenta soprattutto in una prospettiva temporale. Qui la distinzione classica fra “effettività” e “legittimità” del diritto si presenta, essa stessa, come crisi. Si ricordi che la *legalità* è definita come una qualità del diritto quando il suo insieme – ed i poteri di applicazione – si adattano a criteri di conseguenza logica – materiale e formale; *l’effettività* consiste invece nell’adeguatezza (e nella possibilità di rinnovarne l’applicazione) della regola al caso concreto. Nella storia moderna del diritto, perché un sistema funzioni, si assume che legalità ed efficacia si sovrappongano, quando non coincidano. Di contro,

oggi, nella *governance*, esse si mostrano (piuttosto che come equazioni) come dispositivi aleatori, frammischiati e spesso indistinguibili. Ciò che legalmente vale non è concretamente/effettivamente afferrabile. In questa prospettiva la sovranità – invece che darsi in termini autoreferenziali – sembra essere trascritta in termini apertamente *negoziali*. Nel descrivere la *governance*, la scienza politica preferisce evidenziare un’ottica di regolazione *bottom-up*, sostituendola alla classica filiera *top-down*: in questo quadro abbiamo maggiore collaborazione fra lo Stato e gli attori non statuali, un’attenuazione della tradizionale separazione tra pubblico e privato, l’acquisizione di rappresentanze di interessi e di organizzazioni non governative ecc. ecc.

Di conseguenza, come già si diceva, dentro le procedure del controllo di legittimità, quello che soprattutto risalta è una “faccia di eccezione”: una eccezione che *si spalma* sulla durata (anziché rappresentarsi, come nella teoria originaria dello “stato d’eccezione”, puntualmente, come evento e decisione). Anche in questo caso, la teoria giuridica ricorre ad alibi – nella fattispecie “istituzionalisti” – per nascondere il paradosso dell’aleatorietà legale e della caotica effettività materiale delle pratiche di *governance*. Ma si tratta, evidentemente, di tentativi di poco conto ed inverosimili: laddove le sequenze istituzionaliste costituiscono coerenti profili di *legittimità* (anche quando non creano limpide figure di legalità formale), qui le soluzioni giuridiche sono piuttosto il ricalco di convenzioni sociali, sempre rinnovate o, addirittura, la registrazione di ambigui compromessi<sup>18</sup>.

Talora, *in fine*, per nascondere queste difficoltà, si suppongono “poteri latenti”, metodologie e/o pratiche di ricomposizione giurispudenziali dei sistemi o di articolazione degli interventi governativi. È comunque interessante notare come tutti e ciascuno di questi momenti di frammentazione ed il conseguente travaglio di ricomposizione introducano *vera temporalità* laddove il formalismo giuridico aveva esercitato l’*epochè* di ogni determinazione temporale della regola giuridica.

Così vediamo qui rappresentarsi, la frammentazione (e l’avarico tentativo di un suo superamento) come il punto più alto di una crisi e di un’eccedenza *dark side*: la *corruzione*<sup>19</sup>. È, infatti, dentro la discontinuità inafferrabile e multilaterale, caotica e dissipativa dei processi giuridici che la corruzione s’insedia, non solo come elemento di *debacle* morale dinanzi alla prepotenza del potere e/o del denaro, ma come determinazione intrinseca e funzionale alla *governance*, vero e proprio aspetto di una perversa *ontologia* della *governance*. Quando

parliamo di corruzione, sia chiaro (lo ripetiamo), che non insistiamo sulla dimensione ontologica: corruzione come il contrario di generazione, come distruzione dei processi di produzione vitali e, nel caso, istituzionali.

È chiaro che qui stiamo descrivendo (ed insistendo su) concezioni e processi della *governance* che a noi sembrano decisamente *negativi*. Perché non riescono a più a costruire un universo di sicurezza e di felicità, e neppure a farcelo intravedere. C'è un sentimento d'impotenza, qui presente, che taluni hanno considerato tipico della sensibilità post-moderna. Si dice ad esempio: è per noi impossibile mettere in atto procedure che permettano, nel caos attuale, di combinare istanze democratiche, tecnologiche e giurisdizionali nella costruzione di *finalità comuni*; oppure si dice: siamo ormai in una situazione nella quale elementi della costituzione, definiti un tempo come "formali" o come "materiali", non riescono più a trovare un *cammino comune* (lo abbiamo già notato ragionando della crisi del rapporto fra legalità ed effettività nell'ordinamento giuridico attuale); o, ancora, l'orizzontalità del *network* non riesce ad imporsi come tendenzialmente egemone, ed anche quando ci riuscisse, questo non significherebbe affermazione di un dispositivo democratico. Che cosa significa più, in questo caso, il concetto stesso di *governance* che – nella funzione e nella tradizione – allude comunque ad una certa orizzontalità? Tra il 1400 ed il 1600, fra John Fortescue e Coke il concetto di *good governance*, si riferisce infatti ad una formula di *government* in cui "full right is done to every man": l'idea di libertà si pone dunque come fondamentale attraverso la *governance*. Ma non è qui, nella nostra situazione multitudinaria, che noi potremo verificare l'illusione utopica nella genesi moderna della civiltà borghese! Potremo continuare a portare argomenti in questo senso. Ma allora, una volta sottolineato tutto questo, concluderemo al disincanto e ad una posizione scettica? Finiremo anche noi per scivolare dentro quel "libertinage erudit" che già abbiamo denunciato in taluni dei giuristi post-moderni? Quel che imbarazza, in questo caso, non è tanto la forte sfiducia che i post-sistemisti sentono nei confronti della capacità di una progettazione comune del potere – e non ci stupisce il fatto che un forte scetticismo metafisico sia talora qui ripreso sulle orme del decostruzionismo<sup>20</sup>. Quello che sembra strano è che i sistemisti post-moderni pensino che questa loro posizione possa reggersi – autonomamente – e in maniera "politicalmente corretta" – e non essere essa stessa travolta dalla deriva della corruzione.

Un'ultima osservazione a questo proposito. Il processo di crisi nel quale siamo immersi è nuovo, è un processo innovatore da tutti i punti di vista. La crisi che qui si definisce non è qualcosa che possa essere fissata sul (o retrocessa al) terreno della modernità. E' crisi, situazione, problema, del tutto *contemporanei*. Quelli che considerano la contemporaneità come eccesso del moderno, come *ipermoderno*, hanno tentato di tenerci al di qua di questa condizione – non è possibile: qui siamo già completamente al di là del moderno, fuori dalle sue categorie<sup>21</sup>. Diciamolo come lo dicono i postsistemisti nella loro polemica contro i preconcetti della modernità: quando "funzione" e "mediazione" non sono più strumenti metodologici di costruzione sistemica, allora "Max Weber è finito". Soddisfazione comunque relativa, la nostra: quello che viene, dopo la razionalità funzionale, è infatti la corruzione; se il *government* della modernità funzionava sull'agire strumentale, la *governance*, contemporanea, spalmata sull'esistenza intera e mobilitata dai biopoteri, funziona sulla corruzione.

4. Dobbiamo ora ritornare all'inizio della nostra discussione, laddove, accanto all'osservazione delle eccedenze che erano contenute e bloccate dalla *governance* (esercitata sulla frammentazione dell'ordinamento), avevamo insistito su quelle altre eccedenze che (rovesciando la prospettiva) sembravano invece definirsi in forma *costituente*.

La nostra ipotesi è dunque che *eccedenze positive* si rivelino come resistenza e conseguente potenza di produzione politico-istituzionale. Questa emergenza si dà su quel medesimo terreno che abbiamo fin qui descritto come un sistema di biopoteri chiamato *governance* (un terreno davvero "mostruoso", lo abbiamo definito altrove!)<sup>22</sup>. L'ipotesi è dunque che la "lotta per il diritto" (così come la sosteneva Rudolf von Jhering) ricominci qui ed ora.

Viviamo un periodo di transizione. Siamo usciti dalla modernità per entrare in un'epoca nuova, la *contemporaneità* (non più dunque un'epoca definibile sotto la relazione del *post* – non più *postmoderna*, *postfordista*, *postcritica* ecc., non più semplicemente questo): il "salto qualitativo" c'è stato. Non c'è nulla di più insensato (semplicemente restando sul terreno del diritto) di pensare che la "bella coscienza" giuridica del secolo XIX possa riapparire, rivivere, ricostituirsi dopo il XX secolo ("breve" o lungo che esso sia considerato!). Il solo fenomeno della globalizzazione toglie di mezzo radicalmente



questa presunzione. Prima della globalizzazione la coscienza giuridica era trattenuta (e talora asfissata) dallo Stato-nazione. Ma non basta – vi erano altri fenomeni che ancora più fundamentalmente caratterizzano la modernità giuridica. In una prospettiva di lotte, sarebbe sufficiente pensare alle forme di espressione delle classi subalterne nelle esperienze del XIX e XX secolo, e cioè alla relativa impotenza ed alla continua ribellione in cui vissero nel XIX ed all'esperienza, eroica ma disperata, dei "costruttori dello Stato socialista" nel XX secolo. Questa eredità è drammatica. Essa attraversa la sconfitta dei movimenti sociali dell'epoca fordista (a partire degli anni Settanta del XX secolo), registra l'estinzione lenta ed inesorabile del *Welfare State* e la fine del "diritto del lavoro" sociale e costituente<sup>23</sup>. E tuttavia si rivela anche, come in un risvolto positivo, nella qualità e nell'intensità delle attività sociali e politiche dei movimenti postfordisti. Voglio dire che la *governance* sociale contemporanea è costretta ad assumere ed a rappresentare, lungo nuovi diagrammi, pretese giuridiche e potenze politiche che i nuovi movimenti hanno espresso: questi movimenti non sorgono dal nulla ma da un'accumulazione di esperienze che ha trasformato le stesse condizioni e strutture antropologiche del diritto. Nella transizione, dunque, i movimenti si determinano come forze politico-istituzionali (virtuali, spesso – ma il rapporto tra potenza e atto è sempre presente alla speranza dei soggetti oppressi e si mostra come pericolo imminente per i biopoteri). Il margine frammentario dei sistemi può essere dunque oggi attraversato da dispositivi costituenti<sup>24</sup>.

Ma vi è di più. Una volta assunto che il salto qualitativo dalla modernità alla contemporaneità si sia dato, ci si deve chiedere se un nuovo *grand récit* non sia di nuovo divenuto possibile. Per quel che mi riguarda, direi che abbiamo oggi bisogno di una "disutopia" costruttiva di un nuovo *récit* di quel che nel futuro ci troveremo a vivere. Ogni tentativo di costruire, da elementi parziali di un nuovo ordine esige, pone come necessaria la narrazione di un progetto. Se nella seconda metà del XX secolo la critica del *grand récit* fu vincente, lo fu perché i suoi parametri narrativi appartenevano al passato: non potevi raccontare nulla che non fosse già risaputo ed esaurito. Ma oggi, dentro la crisi che viviamo, è il momento di un nuovo *Aufklärung*, oggi è possibile "osare sapere"!

Vale qui la pena di sottolineare ancora il limite delle posizioni di coloro che, pur avendo inteso l'attuale crisi della dimensione ideologico-politica della modernità, sviluppatasi nell'egemonia della *gover-*

*nance* biopolitica, propongono vie di fuga che dimenticano le dimensioni e la qualità del fenomeno. Non si può infatti assumere (come questi autori fanno) nella critica, nella *pars destruens*, il biopolitico come condizione centrale del dispositivo etico (affermativo, dunque, anche se problematico) e poi, nella *pars costruens* del ragionamento filosofico, abbandonarsi al biopotere, tremare e nascondersi "inoperosamente" davanti a lui. È questo, ancora, nella tradizione del *libertinage érudit*: "*bene vixit qui bene latuit*". Ed ancor più vale la pena qui di sottolineare il limite "tragico" di coloro che vedono nell'"evento", nella sua "trascendenza", oppure nell'"immanenza", sul "margine" estremo di una universalità "nuda", la determinante dell'eccedenza. Un evento, dunque, senza continuità, senza istituzione, senza positività costituente<sup>25</sup>. Chissà perché! L'impressione è che, in questi casi, si presenti di nuovo quella teleologia negativa dell'essere che va da Spengler ad Heidegger.

Un'ultima notazione. L'asimmetria tra frammentazione ed eccedenza va colta ed insistita su un terreno filosofico che rifiuti ogni ultimo segno di trascendentalismo – nella fattispecie, ogni residuo di quelle molteplici forme di neokantismo che tanto male hanno fatto alla scienza sociale ed alla filosofia – che si pretendevano "critiche" – nella Mitteleuropa. È molto bello che siano gli scienziati del diritto a cogliere lo spirito della nuova epoca, di contro a ingombranti tradizioni filosofiche.

#### Note

- 1 A. Negri, *La forma Stato*, Feltrinelli, Milano 1977; C. Offe, *New Social Movements. Challenging the boundaries of institutional politics*, in "Social Research", vol. 52, 4, 1985; N. Luhmann, *Soziologie des Risikos*, de Gruyter, Berlin 1991; M. Castells, *The Power of Identity*, Blackwell, Oxford 1997 e 2004.
- 2 G. Teubner, "Social Constitutionalism: Alternatives to State-centred Constitutional Theory", in Ch. Joerges, I.-J. Sand, G. Teubner (a cura di), *Transnational Governance and Constitutionalism*, Hart, Oxford 2004.
- 3 C. Vercellone (a cura di), *Sommes nous sortis du capitalisme industriel?*, La dispute, Paris 2003 e Y. Moulier Boutang, *Le capitalisme cognitif*, Amsterdam, Paris 2007.
- 4 André Orléan, *Le pouvoir de la finance*, Odile Jacob, Paris 1999.
- 5 André Orléan, *L'individu, le marché, l'opinion: réflexions sur le capitalisme patrimoniale*, in "Esprit", novembre, 2000.
- 6 G. Teubner, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Armando, Roma 2005.
- 7 G. Teubner, *The Anonymous Matrix: Human Rights Violations by "Private" Transnational Actors*, in "Modern Law Review", vol. 69, 3, 2006.
- 8 M. Hardt, A. Negri, *The Labour of Dionysos*, Minnesota U.P., Minnesota 1994, trad. it.

- parziale, *Il lavoro di Dioniso. Per la critica dello Stato postmoderno*, manifestolibri, Roma 1995 e 2001; A. Negri *Fabrique de porcelaine*, Stock, Paris 2006, trad. it. *Fabbrica di porcellana. Per una nuova grammatica politica*, Feltrinelli, Milano 2008.
- 9 M. Hardt, A. Negri, *The Labour of Dionysos*, cit. pp. 114-115, 147-148.
  - 10 È chiaro che, dentro questa prospettiva, le nostre referenze allo *Historismus*, fin dall'inizio, si trovino in opposizione alla tradizione interpretativa che va da Max Weber a Raymond Aron.
  - 11 Judith Revel, *Dictionnaire Foucault*, Ellipses, Paris 2007.
  - 12 K.H. Ladeur, *Post-Modern Constitutional Theory: A Prospect for the Self-Organising Society*, in "Modern Law Review", vol. 60, 5, 1997.
  - 13 Vedi M. Blecher, *Law in Movement. Paradoxontology, Law and Social Movements*, in J. Dine, A. Fagan (a cura di), *Human Rights and Capitalism*, Elgar, Cheltenham 2006.
  - 14 U. Broeckling, S. Krasmann, Th. Lemke, *Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen*, Suhrkamp, Frankfurt 2000.
  - 15 Sandro Chignola, *In the Shadow of the State*, seminario Uninomade, Padova, 2007.
  - 16 A. Fischer-Lescano, G. Teubner, *Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law*, in "Michigan Journal of International Law", 2004.
  - 17 R.O. Keohane, J.S. Nye, *Between Centralisation and Fragmentation*, Kennedy School of Government, 2001.
  - 18 N. Luhmann, *Legitimation durch Verfahren*, Suhrkamp, Frankfurt 1969; A. Febbrajo, G. Teubner, *State, Law and Economy as Autopoietic Systems*, Giuffrè, Milano 1994, G. Teubner, *Global Law without State*, Aldershot, Dartmouth 1997.
  - 19 J. Dine, *The Capture of Corruption, Complexity and Corporate Culture*, in M. Blecher, G. Bronzini, J. Hendry, C. Joerges (a cura di), *Governance, Civil Society and Social Movements*, in *European Journal of Legal Studies*, Special Issue, Volume 1, Number 3, 2008; da consultare online nel sito <<http://www.ejls.eu/index.php?id=3>>.
  - 20 Vedi M. Blecher, "Mind the Gap", in M. Blecher, G. Bronzini, J. Hendry, C. Joerges (a cura di), *Governance, Civil Society and Social Movements*, cit., e gli ampi riferimenti bibliografici all'interesse che il metodo di Derrida suscita in Teubner e nei suoi allievi.
  - 21 A. Negri, *Fabrique de porcelaine*, cit.
  - 22 A. Negri, *Les deux corps du monstre*, in "Multitudes", 33, giugno 2008.
  - 23 A. Supiot, *Au-delà de l'emploi*, Flammarion, Paris 1999.
  - 24 G. Allegri, "Oltre l'Europa convenzionale: i mille piani dei movimenti sociali nell'Europa politica", in G. Bronzini, H. Friese, A. Negri, P. Wagner (a cura di), *Europa, Costituzione e movimenti sociali*, manifestolibri, Roma 2003.
  - 25 A. Badiou, *L'Être et l'événement*, Seuil, Paris 1988 e G. Agamben, *Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino 1995.

## Dopo il Novecento: verso le istituzioni del comune Una conversazione con Antonio Negri

GIUSEPPE ALLEGRI: Tra la fine degli anni Cinquanta e i primi Sessanta ti sei ampiamente formato sui classici di quella che potremmo chiamare, per semplificare, la moderna filosofia del diritto<sup>1</sup>. Qual è il percorso che ti porta subito dopo a scrivere un saggio di diritto costituzionale prendendo di petto lo *Stato dei partiti*, ovvero due *moloch* del neonato Stato costituzionale e sociale del secondo dopoguerra?

ANTONIO NEGRI: Bisogna tenere presente il contesto in cui allora scrivo, che è molto preciso: un'occasione accademica. Per il concorso all'ordinariato universitario sono spostato (pura lotteria accademica) dalla Filosofia del diritto alla Dottrina dello Stato. Enrico Opocher, mio padrone all'università di Padova, mi consiglia di scrivere un articolo su tematiche costituzionalistiche, per confrontarmi con i costituzionalisti che in occasione di quel concorso avrebbero dovuto giudicarmi. Io ero già interessato al tema della rappresentanza, su cui avevo lavorato abbastanza; ma senza pubblicare niente. Per questo, per una certa somiglianza tematica, scelgo come argomento lo "Stato dei partiti": un tema che mi interessa e sul quale avevo cominciato a riflettere proprio in quegli anni. Devo premettere che venivo da una preparazione filosofica che, proprio in quegli anni, stava aprendosi al pensiero marxista. Sono *lukacsiano* e *francofortese*, per così dire! Il punto di vista che assumo è quello di una filosofia critica e negativa, utile per dimostrare come la dogmatica della filosofia e della giurisprudenza borghesi concludano su contraddizioni insanabili. Questo è il punto di vista che domina in questo saggio, dove però è possibile cominciare a leggere anche l'avvicinamento ad un certo "operaio-